



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Comitato Regionale
PIEMONTE VALLE D'AOSTA
piemontevda.lnd.it



COMUNICATO UFFICIALE N. 127 DATA PUBBLICAZIONE 27/05/2025

STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

1. RISULTATI

- **Delibera Giudice Sportivo**

CAMPIONATO DI PROMOZIONE – PLAY-OFF

GARE DEL 25/05/2025

GIRONE A	
2^ classificata – 3^ classificata	
IVREA CALCIO ASD	- FULGOR CHIAVAZZESE R.V.

2. GIUDICE SPORTIVO

I sostituti Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Armando Francia e Avv. Franco Corbo, assistiti dal rappresentante dell'A.I.A., Anselmi Raffaele, nella riunione del 27 Maggio 2025 hanno adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

CAMPIONATO DI PROMOZIONE – PLAY-OFF

GARE DEL 25/ 5/2025

- **GARA IVREA CALCIO ASD - FULGOR CHIAVAZZESE R.V.**

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale,

- ricevuto il reclamo presentato dalla Società IVREA CALCIO ASD avverso la regolarità della gara disputata contro la Società ASD FULGOR CHIAVAZZESE in data 25 maggio 2025 e valevole per il

Campionato Promozione - Play-off, girone 6, s.s. 2024/2025, con il quale la reclamante si duole della circostanza che Asd Fulgor Chiavazzese ha utilizzato irregolarmente alcuni giocatori.

- Premesso:

- i. che il CU della FIGC n. 148/a del 15 gennaio 2025, in tema di l'abbreviazione dei termini dei procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi Territoriali e alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale per le partite di play off e play out, stabilisce che "il termine entro cui deve essere preannunciato il ricorso, unitamente al contributo e alla prova della trasmissione alla controparte, è fissato alle ore 24.00 del giorno in cui si è svolta la gara" e che "i ricorsi al Giudice Sportivo dovranno pervenire, unitamente al contestuale invio alla controparte di copia del reclamo, in uno con le relative motivazioni, entro le ore 11.00 del giorno successivo non festivo alla disputa della gara";
- ii. che pertanto, essendola partita stata giocata in data 25 maggio (festivo), il termine per il preannuncio di reclamo era fissato alle ore 24:00 del giorno stesso e il termine per il reclamo era fissato per il giorno 26 maggio (non festivo) entro le ore 11.00;
- iii. che, la società reclamante non ha inviato alla LND e alla società avversaria il preannuncio di reclamo;
- iv. che la società reclamante ha inviato il reclamo oltre i termini prescritti, in quanto è pervenuto alla sede della LND alle ore 16:35 del giorno 26 maggio (laddove il termine era indicato alle 11:00);

- ciò premesso, si osserva:

- i. la prescrizione di cui al CU 148/a della FIGC, con la dimidiazione dei termini per i reclami appare normativa cogente ed inderogabile; è vero che i detti termini possono apparire stringenti, ma è altrettanto vero che ciò consegue dalla necessità di una decisione il più rapida possibile in questo particolare frangente delle competizioni calcistiche, tanto che anche il Giudice Sportivo è sottoposto alle medesime regole circa i tempi cui emettere la decisione;
- ii. ne consegue che il mancato rispetto delle prescrizioni dettate a livello nazionale circa i tempi dei ricorsi non sono state rispettate dalla società reclamante;
- iii. la palese inammissibilità del ricorso fa sì che il Giudice Sportivo sia esonerato dalla valutazione circa il merito dello stesso e dalla valutazione circa la mancanza del preannuncio,

- e pertanto:

DELIBERA

- di dichiarare inammissibile e quindi respingere il reclamo presentato dalla Società IVREA CALCIO ASD;

- di omologare il risultato conseguito sul campo:

IVREA CALCIO ASD - ASD FULGOR CHIAVAZZESE 0-1

- di incamerare la tassa di ricorso.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MESSINA CRISTIAN (FULGOR CHIAVAZZESE R.V.)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

GIORDANO DIEGO (FULGOR CHIAVAZZESE R.V.)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

DE MASI ANDREA (IVREA CALCIO ASD)

VALSECCHI RICCARDO (IVREA CALCIO ASD)

I Sostituti Giudice Sportivo Territoriale
Avv. Armando Francia e Avv. Franco Corbo

Publicato in Torino ed affisso all'albo del C.R. Piemonte Valle d'Aosta il 27 Maggio 2025

Il Segretario
(Roberto Scrofani)

Il Presidente
(Mauro Foschia)